



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale

Prot. n. **25480**

Classificaz. X.4.2.

Cagliari, **25 NOV. 2010**

A tutti i Comuni e gli Uffici SUAP della
Sardegna

e p.c. Spett. Agenzia delle Dogane
Direzione regionale per la Sardegna
Via Riva di Ponente s/n
09123 CAGLIARI

Oggetto: titolo abilitativo per la vendita di prodotti alcolici ex art. 29 Testo Unico Accise e procedimento unico SUAP di cui alla L.R. 3/2008.

Facendo seguito a diverse segnalazioni giunte allo scrivente Servizio in relazione alla procedura per il rilascio delle licenze fiscali di esercizio ex art. 29 TUA, si precisa quanto segue.

L'art. 29 del TUA al comma 1 prevede che *"Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio"; e al comma 4 "Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico."*

L'art. 50 al comma 1 prevede che *"Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro" e al comma 3 "La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale".*



Direzione generale

Servizio affari generali e promozione dello sviluppo industriale

Infine, l'art. 63 al comma 1 prevede che *"Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio, prima dell'inizio dell'attività degli impianti cui si riferiscono ed hanno validità illimitata."*

Ciò premesso, si precisa che le denunce di esercizio di impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa qualora rientranti nell'ambito della L.3/2008 art.1 commi 16-32 devono essere presentati al SUAP, che provvederà a inoltrare la pratica all'Agenzia delle Dogane competente per territorio; l'obbligatorietà del passaggio al SUAP in Sardegna discende dal comma 20 dell'art.1 della L.R. 3/2008; tuttavia, già il comma 2bis dell'art.4 del DPR 447/1998, attualmente in vigore, prevedeva che *"ove sia già operante lo sportello unico le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati"*. Anche il D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 all'art.38 comma 3 prevede che *"lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento"*. Il DPR 160/2010 che entrerà in vigore nel 2011 all'art.4 comma 2 ribadisce che *"Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente"*.

Al fine di ottenere la licenza fiscale di cui all'oggetto, deve quindi essere presentata al SUAP una DUAAP unitamente all'Allegato E7 "Licenza fiscale vendita alcolici", elaborato sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Dogane; il SUAP dovrà poi provvedere a inoltrare la pratica all'Agenzia delle Dogane.

Si precisa tuttavia che, sebbene l'imprenditore possa autocertificare le dichiarazioni richieste ai fini dell'ottenimento della licenza, la stessa deve sempre essere acquisita prima dell'avvio dell'attività di cui all'art. 29 TUA.

Considerata infatti l'inapplicabilità della SCIA ai procedimenti gestiti da Amministrazioni preposte all'amministrazione delle finanze, si applica l'art. 8 punto 2) della Circolare applicativa L.R. 3/2008 art.1 commi 16-32 – Sportello Unico per le Attività Produttive: Semplificazione e accelerazione delle



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio affari generali e promozione dello sviluppo industriale

procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi approvata con Deliberazione G.R. 22/1 dell'11.04.2008 che fa salvi gli effetti di leggi speciali gestite da Enti statali.

Si evidenzia peraltro che le sanzioni previste dalla legge sono previste non solo in caso di omessa denuncia ma anche nel caso di esercizio dell'attività senza la prescritta licenza fiscale; da ciò discende l'obbligatorietà per l'imprenditore di munirsi della licenza fiscale prima di avviare l'attività di cui all'artt. 29 TUA.

Per la stessa ragione, è necessario che il SUAP richieda una marca da bollo che dovrà essere apposta sulla licenza fiscale rilasciata dall'Agenzia. Poiché l'art.29 del TUA parla espressamente di *denuncia* dell'esercizio e non di istanza o di richiesta di licenza, prevedendo unicamente che gli esercenti debbano essere *muniti* di licenza fiscale, si ritiene di poter escludere l'apposizione della marca da bollo sulla DUAAP, a meno che la stessa non sia richiesta per altri profili inerenti il procedimento unico.

Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio

Elisabetta Schirru